Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA

La responsabilità del legale rappresentante per debiti tributari

La Cassazione Civile definisce i limiti della responsabilità del legale rappresentante per debiti tributari dell'associazione non riconosciuta.

AV Andrea Vesci Diritto Tributario & Rapporto Tributario 10 Novembre 2026 Lettura 15 min

SCHEDA PRONUNCIA

ORGANO GIUDICANTE
Cassazione Civile

ESTREMI PROVVEDIMENTO
ordinanza n. 685 del 12 gennaio 2026

NORME DI RIFERIMENTO
Art. 38 Codice Civile • Art. 2697 Codice Civile • Art. 1936 Codice Civile

DECISIONE
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

PRINCIPIO DI DIRITTO (MASSIMA)

In tema di associazioni non riconosciute e associazioni sportive dilettantistiche, la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante per le obbligazioni tributarie dell'ente, prevista dall'art. 38 c.c., ha natura di garanzia ex lege accessoria ma non sussidiaria e si fonda sulla presunzione di direzione della gestione complessiva nel periodo di investitura. Nelle ipotesi di avvicendamento nella carica, il rappresentante subentrante non è esente da corresponsabilità per i debiti tributari pregressi per il solo fatto di non aver partecipato alla gestione anteriore, gravando sul medesimo l'obbligo di presentare una dichiarazione reddituale fedele, di rettificare gli errori commessi e di versare le imposte dovute, potendo andare immune da responsabilità unicamente qualora fornisca la prova rigorosa dell'adempimento diligente dei doveri fiscali ovvero della sua totale e comprovata estraneità all'amministrazione, ai conti bancari e alla vita operativa dell'ente.

Stato della questione e quadro aggiornato al 10 Novembre 2026: La giurisprudenza di legittimità consolida la natura di garanzia ex lege accessoria della responsabilità del presidente di associazione non riconosciuta ex art. 38 c.c., chiarendo che l'avvicendamento nella carica non esime il subentrante dagli obblighi di controllo e rettifica della dichiarazione fiscale per i debiti tributari pregressi.

ABSTRACT (ITALIANO)

Abstract: La perimetrazione della **responsabilità del legale rappresentante per debiti tributari** delle associazioni non riconosciute costituisce uno dei banchi di prova più complessi del contenzioso tributario. La Suprema Corte ha ribadito la natura di **garanzia ex lege accessoria assimilabile a fideiussione** dell'obbligazione ex art. 38 c.c., fondata sulla presunzione di direzione gestionale per i debiti tributari sorti nel periodo di investitura. In caso di avvicendamento, il subentrante che sottoscrive la dichiarazione dei redditi priva dei requisiti di fedeltà risponde solidalmente delle imposte evase dall'ente, salvo dimostrare l'adempimento diligente degli obblighi fiscali o la **prova rigorosa di totale estraneità gestionale** ed economica.

ABSTRACT (ENGLISH)

The scope of joint liability for tax debts incurred by unincorporated associations represents a pivotal issue in Italian tax litigation. The Italian Court of Cassation has reaffirmed that personal liability under Article 38 of the Civil Code operates as a statutory accessory guarantee akin to a suretyship, resting on a rebuttable presumption of managerial oversight for statutory tax liabilities. Upon a succession in office, an incoming legal representative who files a tax return improperly claiming fiscal exemptions becomes jointly liable for back taxes and penalties, unless cogent documentary evidence demonstrates complete operational non-involvement or strict compliance with statutory rectification and payment duties.

Punti chiave dell'analisi

01.
Natura di garanzia accessoria ex lege:
L'obbligazione personale del legale rappresentante ex art. 38 c.c. per i debiti tributari dell'associazione è accessoria ma non sussidiaria rispetto al fondo comune, operando in via solidale e senza beneficium excussionis.

02.
Presunzione di gestione per i debiti tributari:
A differenza delle obbligazioni contrattuali ove rileva l'attività negoziale concreta, nei debiti d'imposta sorti ex lege la direzione effettiva dell'ente si presume dalla carica ricoperta nel periodo impositivo.

03.
Responsabilità del presidente subentrante:
L'omessa ingerenza nella gestione pregressa non esonera il legale rappresentante che sottoscrive e trasmette la dichiarazione fiscale infedele senza operare le dovute rettifiche né versare i tributi dovuti.

04.
Onere della prova dell'estraneità:
Il superamento della corresponsabilità tributaria richiede la prova per tabulas della totale mancanza di deleghe gestorie, poteri bancari e rappresentanza esterna, ovvero l'esatto adempimento degli obblighi tributari incombenti.

01. INQUADRAMENTO FATTUALE E PRESUPPOSTI IMPOSITIVI NELLE ASSOCIAZIONI

La dinamica operativa degli enti collettivi privi di personalità giuridica solleva rilevanti problematiche dogmatiche in ordine alla **responsabilità del legale rappresentante per debiti tributari** scaturenti dalla gestione complessiva dell'ente. Nel settore del Terzo Settore e delle **associazioni sportive dilettantistiche**, la frequente commistione tra scopi ideali statutari e attività di rilevanza economica genera accertamenti incisivi da parte dell'amministrazione finanziaria, volti a contestare l'indebita fruizione dei regimi forfettari di favore e a ricondurre i proventi nell'alveo del reddito d'impresa ordinario. Quando il disconoscimento dei requisiti agevolativi determina il recupero a tassazione di consistenti

imponibili ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, il fisco tende ad azionare la garanzia patrimoniale nei confronti di chi ha rivestito la carica formale di presidente, ponendo interrogativi cruciali sulla portata dell'art. 38 c.c.

> **Il nodo dell'imputazione soggettiva:** Nelle strutture associative non riconosciute l'assenza di pubblicità legale del patrimonio comune giustifica la responsabilità personale e solidale di chi ha agito in nome dell'ente, ma l'applicazione di tale principio ai debiti fiscali richiede un delicato bilanciamento tra l'effettività dell'ingerenza gestionale e il compimento degli atti tributari formali.

1.1 — Il disconoscimento delle agevolazioni e il debito tributario

La controversia culminata nell'ordinanza della **Cassazione Civile n. 685 del 12 gennaio 2026**[1] trae origine da una complessa verifica condotta nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, conclusasi con il disconoscimento del **regime fiscale agevolato** previsto dalla legge n. 398 del 1991. L'organo accertatore aveva riscontrato la natura essenzialmente commerciale dell'attività svolta, rilevando l'insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di natura no-profit e procedendo alla riqualificazione dei proventi in **reddito d'impresa commerciale** per l'anno d'imposta 2009. Da tale ripresa derivavano consistenti maggiori imposte a titolo di IRES, IRAP e IVA, oltre all'irrogazione di pesanti **sanzioni amministrative tributarie**.

L'atto impositivo era stato notificato non soltanto all'ente in qualità di obbligato principale, ma anche al contribuente nella veste di **legale rappresentante responsabile in solido** ex art. 38 c.c. Nei gradi di merito la difesa del presidente aveva valorizzato la circostanza per cui l'incarico direttivo era stato assunto esclusivamente nell'ultimo mese dell'anno di riferimento, sostenendo che una reggenza temporale limitata a trenta giorni non potesse fondare un'ingerenza rilevante nella gestione dell'ente tale da giustificare la traslazione del debito impositivo sorto nel corso dell'intero esercizio. Sia i giudici di prime cure sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado avevano accolto tale prospettazione, ritenendo che la mera **presentazione della dichiarazione fiscale** costituisse l'adempimento di un dovere istituzionale non idoneo a configurare una corresponsabilità solidale in assenza di una compartecipazione effettiva alla creazione dello schermo societario elusivo.

L'annullamento della pretesa nei gradi di merito evidenziava tuttavia una frizione interpretativa con i consolidati canoni nomofilattici in materia di **obbligazioni tributarie degli enti di fatto**. L'impostazione che condiziona la responsabilità dell'amministratore alla dimostrazione di un accordo fraudolento o all'ideazione dell'assetto abusivo finisce per confondere l'illecito penale o la frode carosello con la **garanzia patrimoniale civilistica** predisposta dall'ordinamento a tutela delle ragioni del credito, ove l'esigenza primaria risiede nel preservare l'integrità del gettito erariale a fronte della carenza di autonomia patrimoniale perfetta.

1.2 — L'avvicendamento nella presidenza e la firma del modello fiscale

La tematica dell'**avvicendamento nella carica gestoria** rappresenta uno dei gangli più delicati nella fenomenologia associativa. Quando un soggetto subentra nella presidenza di un sodalizio verso la conclusione dell'esercizio sociale o nell'anno successivo, egli si trova a gestire la fase cruciale della **liquidazione e dichiarazione delle imposte** relative al periodo precedente. In siffatto contesto, l'atto formale di sottoscrizione e trasmissione telematica del Modello Unico non costituisce una mera incombenza notarile o burocratica, ma integra l'esercizio tipico della **rappresentanza tributaria dell'ente** verso l'amministrazione finanziaria.

La giurisprudenza ha progressivamente chiarito che chi assume la rappresentanza legale di un'associazione eredita non soltanto i poteri negoziali attivi, ma anche i **doveri inderogabili di controllo** sulla regolarità degli adempimenti fiscali. La trasmissione di una dichiarazione reddituale che reitera indebitamente l'accesso a un regime agevolato privo dei presupposti di legge consolida verso l'Erario una **rappresentazione contabile infedele**, impedendo all'amministrazione di percepire tempestivamente le imposte ordinarie dovute sulle attività commerciali dissimulate.

Ne discende che l'argomento difensivo basato sulla brevità del mandato o sulla posteriorità dell'assunzione della carica non può essere valutato in astratto. Il presidente subentrante che intenda mettersi al riparo da conseguenze patrimoniali pregiudizievoli ha l'onere di esperire una **ricognizione contabile preventiva**, procedendo se del caso a presentare una dichiarazione rettificativa e a versare le imposte o, qualora ciò gli sia impedito da altri associati, a formalizzare immediatamente la propria dissociazione e rinuncia all'incarico. L'omissione di tali condotte positive trasforma la carica formale in un **fattore di imputazione della responsabilità** solidale per il debito tributario complessivo dell'associazione.

02. LA RESPONSABILITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PER DEBITI TRIBUTARI

L'inquadramento dogmatico dell'obbligazione personale di cui all'art. 38 c.c. postula una netta cesura concettuale tra la disciplina ordinaria dei debiti negoziali e il peculiare regime applicabile alle obbligazioni tributarie sorte ex lege. Nell'ambito delle obbligazioni contrattuali di diritto comune, la tutela dell'affidamento dei terzi creditori impone che risponda colui che ha speso il nome dell'ente, richiedendosi la puntuale identificazione dell'atto di impegno negoziale. Nel settore tributario, al contrario, l'obbligazione nasce automaticamente al verificarsi del **presupposto d'imposta per relationem**, prescindendo da una specifica stipula contrattuale e collocandosi nell'orbita dei doveri di leale cooperazione fiscale gravanti sui vertici dell'ente.

2.1 — La garanzia ex lege accessoria assimilabile a fideiussione

La costante elaborazione della Suprema Corte qualifica la posizione dell'amministratore dell'associazione non riconosciuta non già come titolare di un debito proprio o originario, bensì come soggetto passivo di un'**obbligazione di garanzia ex lege** avente struttura accessoria rispetto a quella principale dell'ente. Tale garanzia presenta marcate analogie funzionali con lo schema causale della fideiussione disciplinato dall'art. 1936 c.c., ma se ne differenzia per la genesi imperativa e non convenzionale. L'ordinamento, per compensare il difetto di un sistema di pubblicità legale del fondo comune, istituisce un vincolo di solidarietà passiva a presidio del gettito erariale.

Profilo di massima rilevanza pratica è la natura non sussidiaria del vincolo solidale. Salvo specifica pattuizione contrattuale, in sede di riscossione tributaria non opera il *beneficium excussionis* in favore dell'amministratore: l'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione sono legittimati a pretendere l'intero pagamento indistintamente dal **fondo comune dell'associazione** o dal patrimonio personale di chi ha rivestito la legale rappresentanza. Questa caratteristica conferisce alla tutela fiscale un'efficacia particolarmente incisiva, esponendo il presidente al rischio di escussione immediata dei propri beni mobili e immobili senza l'obbligo di preventiva liquidazione delle attività sociali.

L'accessorietà del vincolo spiega tuttavia come le vicende estintive o modificative del debito principale dell'ente si riflettano inevitabilmente sulla posizione del garante. Qualora l'atto di accertamento notificato all'associazione sia annullato per vizi sostanziali o il credito erariale risulti inesistente, viene meno la causa giustificativa della corresponsabilità solidale. Al contempo, il coobbligato conserva il diritto di sollevare tutte le eccezioni inerenti alla validità del titolo impositivo presupposto, preservando la propria integrità patrimoniale dinanzi a pretese prive di fondamento economico o giuridico.

L'obbligazione solidale del legale rappresentante non tutela un debito proprio ma costituisce una garanzia accessoria ex lege, ove la presunzione di direzione prevale sulla mera difesa dell'assenza di ingerenza se non accompagnata dall'adempimento dei doveri fiscali.

2.2 — La presunzione di direzione gestionale per i tributi sorti ex lege

La distinzione tra fattispecie negoziali e fattispecie tributarie si riverbera direttamente sull'assetto dell'onere probatorio. Come ribadito dalla **Cassazione Civile nell'ordinanza n. 2504 del 5 febbraio 2026**[2], nei debiti d'imposta non occorre la prova positiva dello svolgimento di specifiche trattative contrattuali. In forza della carica istituzionale ricoperta, l'ordinamento presume che il soggetto investito della legale rappresentanza abbia esercitato i **poteri di indirizzo e amministrazione** della complessiva gestione associativa durante il periodo di mandato, concorrendo alle scelte strategiche e operative da cui trae origine il debito fiscale.

Tale presunzione poggia sul dato normativo che identifica nel presidente il titolare primario degli **obblighi tributari strumentali**: dalla tenuta delle scritture contabili alla presentazione del modello dichiarativo, fino al pagamento delle imposte liquidate. Il giudice di legittimità ha chiarito che non è ammissibile una scissione di comodo tra la titolarità formale della carica e la gestione materiale dei flussi economici. Chi accetta di figurare come rappresentante legale dell'ente assume la veste di garante dell'osservanza dei doveri fiscali, con la conseguenza che l'adduzione della **mancata ingerenza nella gestione concreta** non è di per sé sufficiente a recidere il nesso di corresponsabilità solidale con l'associazione.

La pronuncia n. 2504 del 2026 enfatizza ulteriormente questo principio evidenziando che l'obbligo di fedeltà fiscale impone al rappresentante non solo di compilare le dichiarazioni con dati veritieri, ma altresì di effettuare le **necessarie dichiarazioni integrative** a fronte di errori o irregolarità pregresse. L'omesso esercizio di tale potere correttivo integra una violazione di doveri positivi verso l'Erario, consolidando la **responsabilità del legale rappresentante per debiti tributari** anche nelle ipotesi in cui la concreta movimentazione finanziaria sia stata delegata o accentrata nelle mani di altri soci o del tesoriere privi di spendita del nome all'esterno.

2.3 — La prova contraria di totale estraneità operativa e bancaria

Sebbene la presunzione di direzione gestionale sia rigorosa, essa non assume i caratteri di una responsabilità oggettiva o di posizione inderogabile. La **Cassazione Civile nell'ordinanza n. 17487 del 2 giugno 2026**[3] ha tracciato con precisione i confini della prova contraria liberatoria idonea a superare la presunzione di corresponsabilità nascente dalla carica formale. La fattispecie esaminata riguardava un presidente meramente figurativo di un'associazione sportiva dilettantistica, nei cui confronti l'ufficio aveva azionato il recupero delle imposte d'esercizio sulla base della sola investitura statutaria e della firma apposta sulle dichiarazioni.

Il contribuente ha superato la pretesa impositiva fornendo un compendio probatorio inconfutabile: la **totale assenza di delega di firma bancaria** e di operatività sui conti correnti intestati all'ente, l'acquisizione di dichiarazioni bancarie attestanti l'esclusiva gestione finanziaria in capo al vicepresidente, la produzione di una dichiarazione formale di assunzione integrale di responsabilità da parte dell'effettivo dominus e il riscontro delle testate giornalistiche che indicavano costantemente quest'ultimo come interlocutore esclusivo della compagine sportiva. La Corte ha ritenuto

logico e incensurabile l'accertamento dei giudici di merito che hanno qualificato il contribuente come mera **testa di legno priva di ingerenza**.

Il confronto tra i due arresti di legittimità evidenzia la regola aurea della materia: l'estraneità non può essere semplicemente allegata o sostenuta mediante argomenti difensivi generici, ma postula la **dimostrazione documentale per tabulas** della completa estromissione del presidente dal circuito gestionale, decisionale e bancario dell'ente, conformemente ai canoni dell'art. 2697 c.c. Solo quando l'amministratore dimostri di essere stato un mero schermo formale, totalmente escluso dai flussi monetari e dagli accordi negoziali per fatto esclusivo del gestore effettivo, la presunzione di solidarietà tributaria cede il passo al principio di effettività dell'azione.

03. RISCOSSIONE, TUTELA DIFENSIVA E RISVOLTI OPERATIVI PER GLI ENTI

La fase di riscossione coattiva delle pretese erariali azionate nei confronti degli enti non riconosciuti costituisce il terreno su cui si misurano le garanzie difensive del coobbligato solidale. Le prerogative dell'amministrazione finanziaria devono necessariamente armonizzarsi con il principio di inviolabilità del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., evitando che la posizione di garanzia assunta dal legale rappresentante si traduca in una preclusione processuale lesiva della possibilità di far valere l'illegittimità del debito impositivo originario.

3.1 — La notifica della cartella e l'impugnazione degli atti presupposti

Un profilo di grande rilievo operativo attiene alla sequenza procedimentale necessaria per azionare il credito nei confronti del coobbligato solidale. Nell'ordinanza della **Cassazione Civile n. 4955 del 5 marzo 2026**[4], la Corte ha ribadito la legittimità della notifica diretta della **cartella di pagamento al legale rappresentante** senza la previa notificazione di un autonomo avviso di accertamento intestato al medesimo in proprio. L'ente impositore assolve al proprio onere procedimentale emettendo il titolo impositivo nei confronti dell'associazione non riconosciuta, quale debitrice principale, potendo poi aggredire il coobbligato solidale direttamente nella fase di riscossione del ruolo formato a carico dell'ente.

Questa facoltà dell'amministrazione finanziaria non determina alcuna compressione delle facoltà difensive del rappresentante. Il coobbligato solidale ha infatti la piena facoltà di **impugnare la cartella esattoriale** contestando non soltanto i vizi propri della riscossione, ma altresì il merito sostanziale della pretesa tributaria consacrata nell'avviso presupposto non notificato a lui personalmente. In sede processuale, l'amministratore può eccepire l'infondatezza dell'accertamento, l'insussistenza dei fatti generatori dell'imposta o la presenza di cause estintive, potendo altresì avvalersi delle regole sull'onere probatorio e delle cautele documentali analoghe a quelle sviluppate in tema di onere probatorio nel processo tributario per confutare le ricostruzioni dell'ufficio.

Peraltro, ove il presidente sia stato già legalmente notiziato dell'avviso di accertamento in qualità di organo dell'ente e abbia partecipato al giudizio promosso dall'associazione, la pretesa di invocare una lesione del contraddittorio personale si palesa pretestuosa. La **responsabilità del legale rappresentante per debiti tributari** poggia sulla piena consapevolezza delle contestazioni fiscali mosse all'ente, impedendo all'amministratore di schermarsi dietro la duplicità formale delle qualifiche per paralizzare la riscossione del tributo accertato con provvedimento divenuto definitivo.

3.2 — Guida di compliance e cautele per il presidente subentrante

La severità degli orientamenti di legittimità impone l'adozione di un rigoroso protocollo di prevenzione del rischio per chi si appresta ad assumere cariche rappresentative in enti associativi privi di autonomia patrimoniale perfetta. Il **difensore e il consulente tributario** devono assistere il nuovo presidente fin dal momento delle trattative di nomina, strutturando

una procedura di *due diligence* fiscale tesa a verificare la fedeltà delle dichiarazioni pregresse e la corretta qualificazione dei flussi di cassa. In caso di subentro, l'accettazione della carica deve essere preceduta dall'acquisizione dei mastrini contabili e degli estratti bancari relativi ai periodi d'imposta non ancora prescritti.

In punto di **distinguishing applicativo**, occorre evidenziare che la presunzione di responsabilità non trova applicazione indistintamente a tutte le figure interne del sodalizio. A differenza di chi riveste la rappresentanza legale ed è obbligato alla presentazione delle dichiarazioni, il socio mero o l'associato privo di deleghe non risponde delle imposte d'esercizio se non ha partecipato attivamente ad atti gestori generatori di reddito. Parimenti, una fattispecie diversa si configura quando il rappresentante provi in giudizio che l'insorgenza del tributo è dipesa da condotte delittuose del tesoriere occultate alla presidenza, purché quest'ultimo abbia prontamente denunciato i fatti all'autorità giudiziaria e promosso le necessarie azioni risarcitorie.

Sotto il profilo della strategia difensiva in contenzioso, il difensore ha l'onere di articolare tempestivamente le seguenti eccezioni:

- **Ripartizione temporale dell'obbligazione:** eccepire l'inapplicabilità della solidarietà per i periodi d'imposta in cui il mandato non era ancora in essere, salvo l'avvenuto invio di dichiarazioni omesse o infedeli nel periodo di investitura;
- **Assoluta carenza di poteri bancari:** depositare le certificazioni degli istituti di credito comprovanti l'assenza di poteri di firma e di accesso alla cassa sociale da parte del ricorrente;
- **Adempimento degli obblighi emendativi:** dimostrare che il presidente subentrante ha provveduto a sanare le irregolarità contabili mediante presentazione di dichiarazione integrativa o ravvedimento operoso tempestivo;
- **Decadenza e prescrizione della pretesa:** verificare la tempestività della notifica della cartella o dell'atto impositivo rispetto ai termini perentori stabiliti per l'accertamento e la riscossione verso i coobbligati solidali.

04. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE APPLICATIVE

Il quadro nomofilattico delineato dalle recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità evidenzia un assetto sistematico coerente e privo di incertezze applicative. La configurazione della **responsabilità del legale rappresentante per debiti tributari** ex art. 38 c.c. quale obbligazione di garanzia accessoria ex lege realizza una composizione equilibrata tra le esigenze di tutela del gettito fiscale e i principi di giustizia sostanziale. La presunzione di direzione gestionale impedisce comportamenti opportunistici ed elusivi, precludendo all'amministratore di sottrarsi al dovere di contribuzione mediante mere affermazioni di disinteresse verso la gestione materiale dell'ente.

Al contempo, il rigoroso riconoscimento della prova contraria di totale estraneità documentale salvaguarda la posizione di chi si è trovato in una condizione di rappresentanza meramente figurativa, scongiurando il rischio di derive oggettivistiche estranee al nostro ordinamento civilistico. L'onere della prova grava sul contribuente secondo i canoni generali dell'art. 2697 c.c., imponendo una rigorosa documentazione della vita interna dell'ente a supporto di ogni eventuale contestazione giurisdizionale.

Per i dirigenti e i consulenti degli enti del Terzo Settore e delle associazioni sportive dilettantistiche, l'insegnamento nomofilattico costituisce un monito inequivocabile: l'assunzione della carica di presidente richiede un monitoraggio

costante e tempestivo della regolarità contabile e fiscale, dovendosi considerare la firma delle dichiarazioni tributarie come un atto di primaria rilevanza economica capace di incidere profondamente sul patrimonio personale.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 38 Codice Civile
— Responsabilità patrimoniale del fondo comune e di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta.

Art. 2697 Codice Civile
— Onere generale della prova per i fatti costitutivi e per i fatti impeditivi, modificativi o estintivi.

Art. 1936 Codice Civile
— Nozione e disciplina generale dell'obbligazione di fideiussione a tutela del creditore.

Art. 24 Costituzione
— Inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento.

Legge 16 dicembre 1991 n. 398
— Regime tributario forfettario e agevolazioni per le associazioni sportive dilettantistiche e sodalizi assimilati.

D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
— Disposizioni sul processo tributario e tutela giurisdizionale del contribuente.

D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
— Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e formazione dei ruoli esattoriali.

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Civile, ordinanza n. 685 del 12 gennaio 2026**
— Esito: accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche. Punto: la responsabilità solidale del legale rappresentante ex art. 38 c.c. per le obbligazioni tributarie ha natura di garanzia accessoria ex lege; l'avvicendamento nella carica non esime il presidente subentrante che presenta la dichiarazione fiscale infedele senza operare rettifiche né versare le imposte dovute.

2. **Cassazione Civile, ordinanza n. 2504 del 5 febbraio 2026**

— Esito: accoglie in parte il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia. Punto: per i debiti tributari dell'associazione la direzione gestionale del legale rappresentante si presume dalla carica ricoperta, non potendo l'amministratore invocare la mera assenza di ingerenza materiale per andare esente da responsabilità solidale.

3. **Cassazione Civile, ordinanza n. 17487 del 2 giugno 2026**

— Esito: rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Punto: ammette il superamento della presunzione di corresponsabilità tributaria del presidente formale ove risulti provata per tabulas la totale assenza di poteri bancari, operativi e contabili, accentrati in via esclusiva in capo a un diverso dominus gestionale.

4. **Cassazione Civile, ordinanza n. 4955 del 5 marzo 2026**

— Esito: rigetta il ricorso. Punto: legittima la notifica diretta della cartella di pagamento al legale rappresentante coobbligato solidale anche in difetto di previa emissione o notifica a suo nome dell'avviso di accertamento intestato all'ente, potendo il garante contestare il merito della pretesa tributaria originaria.

AV

Andrea Vesci

AUTORE • METODO GIURIDICO

Esperto contabile e revisore legale

Si occupa di consulenza aziendale, modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 e sistemi di controllo interno. Per Metodo Giuridico analizza le connessioni tra corporate governance, adeguati assetti societari e responsabilità degli enti.